

## REGOLAMENTO (CE) N. 1965/98 DEL CONSIGLIO

del 9 settembre 1998

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di polimeri di polisolfuro originari degli Stati Uniti d'America e decide la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

## A. PROCEDURA

(1) Con regolamento (CE) n. 617/98<sup>(2)</sup> (in prosieguo denominato «regolamento del dazio provvisorio») la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di polimeri di polisolfuro (in prosieguo denominati «PPS») di cui al codice NC ex 4002 99 90, originari degli Stati Uniti d'America (in prosieguo denominati «Stati Uniti»).

(2) Dopo l'istituzione delle misure antidumping provvisorie, diverse parti interessate hanno presentato per iscritto le loro osservazioni.

(3) Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite dalla Commissione.

(4) La Commissione ha continuato a chiedere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive. Sono state svolte visite di controllo presso i seguenti utilizzatori industriali di PPS:

— Kömmerling Chemische Fabrik GmbH & Co., Pirmasens, Germania,

— Chemetall GmbH, Francoforte sul Meno, Germania.

(5) Le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi antidumping definitivi e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. Inoltre, alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale presentare osservazioni dopo la comunicazione di tali informazioni.

(6) Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, prese in considerazione nelle risultanze definitive.

## B. PRODOTTO IN OGGETTO E PRODOTTO SIMILE

(7) Il produttore/esportatore statunitense ha chiesto che i PPS solidi fossero esclusi dall'inchiesta in corso. A tale riguardo, va osservato che la denuncia presentata dall'industria comunitaria e l'inchiesta svolta in seguito a detta denuncia non facevano distinzioni tra PPS liquidi e solidi, né riguardavano esplicitamente i PPS solidi. Dato che il mercato dei PPS liquidi è nettamente più vasto e che l'industria comunitaria produce solo PPS liquidi, l'inchiesta si è basata esclusivamente sulla situazione sui mercati statunitense e comunitario dei PPS liquidi.

Tuttavia, dato che il regolamento del dazio provvisorio non faceva distinzioni tra PPS solidi e liquidi, le misure antidumping sono state applicate a tutti i PPS. Essendo risultato dall'inchiesta svolta dopo

(<sup>1</sup>) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18).

(<sup>2</sup>) GU L 82 del 19. 3. 1998, pag. 25.